

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1776

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, BUSSETI, PARISI, COVIELLO, AZZARÀ, FABRIS, GRASSI BERTAZZI, LEONARDI, DI LEMBO, MAZZOLA, SARTORI, COVELLO, NIEDDU, D'AMELIO, CAPPELLI, TANI, LAURIA, GIACOMETTI, PATRIARCA, CABRAS, VENTRE, FONTANA Alessandro, MURMURA, RUFFINO, PERUGINI, BAUSI, IANNI, ZANGARA, GUZZETTI, SALERNO, MEZZAPESA, DE CINQUE, SANTALCO, SPITELLA, GENOVESE, VENTURI, MONTRESORI e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1989

Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ripropone il testo dei disegni di legge n. 2208 e n. 62, presentati al Senato, rispettivamente, nella VIII e nella IX legislatura con lo stesso titolo.

Gli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, prevedendo che la cifra elettorale individuale del candidato alle elezioni senatoriali sia determinata percentualmente sui votanti nel collegio, invece che sui voti validi, attribuiscono una specifica incidenza alle schede bianche ed a quelle nulle, alle quali è attribuita la possibilità di concorrere a determinare la graduatoria dei candidati e, quindi, la loro elezione con lo stesso peso dei voti validi. In definitiva, sono posti sullo stesso

piano l'elettore che è effettivamente intervenuto nella scelta del candidato e quello che ha partecipato alla votazione solo formalmente, perchè ha esaurito l'adempimento di quello che la Costituzione (articolo 48, secondo comma) definisce un «dovere civico» nella deposizione nell'urna di una scheda bianca o nulla. D'altra parte, se si volesse riconoscere anche al voto bianco e a quello nullo uno specifico significato, la rilevanza del voto non valido dovrebbe essere prevista in ogni legge elettorale, indipendentemente dal sistema adottato.

Invece, nè la legge per la elezione dei consigli regionali, nè la legge per la elezione della Camera dei deputati, nè quella per la

elezione dei consigli dei comuni superiori a 5.000 abitanti prevedono una qualche rilevanza delle schede bianche e nulle.

Anzi, mentre la legge n. 122 del 1951 sulla elezione col sistema uninominale dei consigli provinciali prevedeva (articolo 23) che la cifra elettorale individuale di ciascun candidato venisse determinata percentualmente sui votanti, per effetto della modifica apportata a quella disposizione con la legge 10 settembre 1960, n. 962, la cifra individuale è attualmente calcolata tenendo conto esclusivamente dei voti validi espressi nel collegio. Il legislatore, quindi, si è chiaramente espresso per negare qualsiasi rilevanza, nelle elezioni provinciali che, come si è detto, si svolgono secondo il sistema uninominale, alle schede bianche e nulle.

Si tratta, pertanto, di rendere omogenei i criteri legislativi che sorreggono analoghe disposizioni elettorali e di modificare nei sensi suddescritti anche la legge elettorale per il Senato.

Sempre nell'intento di ridurre l'incidenza dei voti invalidi (nelle ultime elezioni politiche del 1987 le schede bianche e quelle nulle per il Senato sono state 2.086.911, pari al 6 per cento, e cioè: quelle bianche 923.930, pari al 2,7 per cento, e quelle nulle 1.162.981, pari al 3,3 per cento) si propone, in via di interpretazione autentica, di riconoscere come valida espressione di volontà elettorale anche l'indicazione, nelle schede per il Senato, di nominativi o di numeri di preferenza quando, in caso

di contemporaneità delle elezioni delle due Camere, capita che questa indicazione venga riportata in entrambe le schede, come modo di scelta del medesimo contrassegno, ma che, a giudizio di molti presidenti di seggio, venga ritenuta segno di riconoscimento e, quindi, causa di nullità del voto.

Del resto, la interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato l'espressione della volontà elettorale rispetto alla possibilità di riconoscimento, ritenuta sussistente solo quando la scrittura o il segno siano inequivocabilmente e intenzionalmente diretti a violare la segretezza del voto (Consiglio di Stato, sezione V, decisione n. 1030 del 9 luglio 1976), escludendo, quindi, tale sussistenza in presenza di una modalità di espressione del voto dal legislatore espressamente ritenuta valida sia pure in un altro sistema di votazione (nella specie, apposizione di preferenze in elezioni relative a comuni con meno di 5.000 abitanti).

Va ricordato, infine, che la Giunta per le elezioni del Senato ha costantemente riconosciuto la validità delle schede recanti sul contrassegno o accanto ad esso segni di preferenza o il nominativo del candidato.

Il ricorso alla interpretazione autentica per dirimere ogni dubbio circa la validità delle schede per il Senato contenenti indicazioni di preferenza appare corretto, perchè il senso della disposizione interpretata è certamente comprensivo del chiarimento che si propone di introdurre legislativamente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento del totale dei voti validi espressi nel collegio».

## Art. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è modificato come segue: «La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

## Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è interpretato autenticamente nel senso che la validità del voto «anche se espresso in più di uno dei modi predetti» è ritenuta sussistente tutte le volte che l'elettore abbia segnato sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto il nominativo del candidato oppure uno o più numeri.